



COMUNE DI PIAZZOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 31.10.2020

Adunanza ORDINARIA di seconda convocazione seduta pubblica

OGGETTO: Modifica del regolamento per la disciplina della nuova IMU (Imposta Municipale sugli Immobili).

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di ottobre alle ore 09.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|--------------------|--------------|----------|
| ARIZZI LAURA | SINDACO | Presente |
| ARIZZI ALBERTO | CONSIGLIERE | Presente |
| MOLINARI ERNESTINA | VICE SINDACO | Presente |
| ROCCHI GIOVANNI | CONSIGLIERE | Presente |
| MOLINARI SAMUELE | CONSIGLIERE | Assente |
| MORONI FIORENZO | CONSIGLIERE | Assente |
| ARIZZI ROBERTO | CONSIGLIERE | Presente |
| DOMINONI CLAUDIO | CONSIGLIERE | Presente |
| MOLINARI MAURIZIO | CONSIGLIERE | Assente |
| MOLINARI MASSIMO | CONSIGLIERE | Assente |

Totale presenti 6

Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arizzi Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 del 06.06.2020 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della NUOVA IMU, successivamente pubblicato sul sito interne del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 11.07.2020 con cui si richiede a questa Amministrazione di modificare i punti 4, 5 e 6 dell'art. 2 comma 3 lettera b) e l'art. 2 comma 3 lettera e) del Regolamento IMU per le motivazioni di seguito indicate:

Per quanto riguarda i punti 4,5 e 6 dell'art. 2 comma 3 lettera b) IMMOBILI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE:

- Per quanto riguarda il quarto punto: *"la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli.....a seguito di provvedimento del Giudice di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado. La nuova disposizione opera solo in presenza di figli, sicché l'ex coniuge assegnatario dell'abitazione principale senza figli, dal 2020 sarà tenuto al versamento dell'IMU per la quota del coniuge non assegnatario"* si prende nota che l'assimilazione all'abitazione principale disposta dall'art. 1, comma 741, lett. c), n. 4, della L. 27.12.2019, n. 160, opera in tutti i casi in cui il provvedimento del Giudice disponga l'assegnazione della casa familiare al genitore affidatario dei figli, dunque anche in assenza di un precedente rapporto coniugale, e non solo, in caso di *"separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"*;

Inoltre deve essere eliminata la precisazione *"l'assegnatario dell'abitazione principale senza figli dal 2020 sarà tenuto al versamento dell'IMU per la quota del coniuge non assegnatario"*, poiché, come evidenziato nella Circolare n.1/DF del 18 marzo 2020, in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la casa coniugale non può essere oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi;

Deve essere anche abrogata *"la limitazione dell'assimilazione alla quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado"* in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 4, della L. 27.12.2019, n. 160 che individua quale condizione per l'assimilazione unicamente l'avvenuta assegnazione della casa familiare con provvedimento del giudice;

- Per quanto riguarda il quinto punto, lo stesso deve essere integrato con i soggetti che possono usufruire dell'equiparazione ad abitazione principale, non indicati per errore materiale *"Personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare – Personale dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile – Personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco – Personale appartenente alla carriera prefettizia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del Dlgs 19/5/2000 n. 139"*;
- Per quanto riguarda il sesto punto: *"assimilazione dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso"*. Deve essere soppresso *"concessa in comodato d'uso"* dato che questa circostanza non è contemplata dall' art. 1 comma 741 lett. c) n. 6. della L.160/2019;

Per quanto riguarda l'art. 2 comma 3 lettera e) AREA FABBRICABILE:

"per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, e successive modificazioni, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali" viene chiarito dalla risoluzione n.2/DF del 10 marzo 2020, che la

finzione giuridica disciplinata dalla lett. d) comma 741 consistente nel considerare non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali – continua a trovare applicazione, anche alla luce del comma 743 dello stesso art. 1 della legge 160 del 2019, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari. Inoltre è opportuno precisare che, mentre per i soggetti che possiedono una delle qualifiche in questione troverà applicazione l'esenzione di cui all'art.1, comma 758, lett. a), della citata legge n.160 del 2019 e quindi l'imposta non sarà dovuta a prescindere dalla ubicazione del terreno, per i contitolari privi delle qualifiche medesime, il terreno sarà oggetto a tassazione (a meno che non ricada in una delle altre ipotesi di esenzione previste dalla lett. b), c) e d) del medesimo comma 758).

Ritenuto quindi modificare i punti dell'art. 2 comma 3 lettera b) del Regolamento IMU così come segue:

punto 4 La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

punto 5 Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal Personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal Personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del Dlgs 19/5/2000 n. 139, dal Personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

punto 6 L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

E ritenuto di modificare l'art. 2 comma 3 lettera e) del Regolamento IMU così come segue:

per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali e da tutti gli altri contitolari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, e successive modificazioni, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Per i soggetti che possiedono una delle qualifiche in questione troverà applicazione l'esenzione di cui all'art.1, comma 758, lett.a), della citata legge n.160 del 2019 e quindi l'imposta non sarà dovuta a prescindere dalla ubicazione del terreno, per i contitolari privi delle qualifiche medesime, il terreno sarà oggetto a tassazione (a meno che non ricada in una delle altre ipotesi di esenzione previste dalla lett. b), c) e d) del medesimo comma 758).

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente atto;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, acquisito in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare le seguenti modifiche da apportare, a seguito di rilievo del MEF, ai punti 5, 6 e 7 dell'art. 2, comma 3 lettera b) del Regolamento NUOVA IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 06.06.2020 e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

punto 4 - La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

punto 5 - Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal Personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal Personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del Dlgs 19/5/2000 n. 139, dal Personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

punto 6 - L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

- 2) di approvare le seguenti modifiche da apportare, a seguito di rilievo del MEF, all'art. 2 comma 3 lettera e) del Regolamento NUOVA IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 06.06.2020 e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali e da tutti gli altri contitolari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, e successive modificazioni, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Per i soggetti che possiedono una delle qualifiche in questione troverà applicazione l'esenzione di cui all'art.1, comma 758, lett. a), della citata legge n.160 del 2019 e quindi l'imposta non sarà dovuta a prescindere dalla ubicazione del terreno, per i contitolari privi delle qualifiche medesime, il terreno sarà oggetto a tassazione (a meno che non ricada in una delle altre ipotesi di esenzione previste dalla lett. b), c) e d) del medesimo comma a758).

- 3) di inviare la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019.
- 4) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in conformità all'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e alle vigenti disposizioni statutarie.

PARERI DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale e Responsabile dei servizi amministrativi e contabili del Comune, esprime l'istruttoria di competenza:

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Arizzi Laura

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 09.11.2020 all'Albo Pretorio on-line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 09.11.2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on-line del Comune e diverrà esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì, 09.11.2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 09.11.2020



Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo De Filippis